



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - PAVIA** Corso Cavour, 49 - tel.  
0382/26884 - fax. 0382/531721 e-mail: [pvic82900r@istruzione.it](mailto:pvic82900r@istruzione.it) - PEC:  
[pvic82900r@pec.istruzione.it](mailto:pvic82900r@pec.istruzione.it) Web: [www.icdicorsocavourpv.it](http://www.icdicorsocavourpv.it) - C.F. 96069400180 -  
Codice univoco: UF4QFG

## AII.5

## VALUTAZIONE FINALE SCRUTINI

*(delibera n° 29 Collegio Docenti del 14/05/2018)*

### Ammissione o non ammissione alla classe successiva

L'alunno verrà dichiarato **"non ammesso alla classe successiva"**:

- non avendo assolto l'obbligo scolastico, poichè ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, segnalate sul registro elettronico, applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera n.17 del CDU, seduta dell'8 gennaio 2014 <sup>(1)</sup>.

In tal caso l'alunno/a non ammesso/a allo scrutinio.

<sup>(1)</sup>*Il consiglio di classe possono deliberare la validità dell'anno scolastico in presenza delle seguenti condizioni*

- a) l'alunno deve avere un sufficiente numero di valutazioni e deve essere complessivamente sufficiente;*
- b) le assenze nel corso dell'anno sono state causate da gravi e documentati motivi;*
- c) il numero massimo delle assenze non deve essere superiore al numero consentito aumentato del 50%. In*

*conseguenza di quanto sopra deliberato il numero massimo di assenze è di 44 giorni (66 gg. con deroga).*

*È facoltà del Dirigente derogare in casi molto particolari. Il Collegio delibera quanto sopra all'unanimità (delibera n.17).*

- se incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998 (allontanamento dalla comunità scolastica/ commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone);
- quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva. Il consiglio di classe valuterà tenendo conto anche dell'andamento dell'impegno, dei progressi o regressi registrati dall'alunno durante l'anno.

Secondo la circolare ministeriale n. 1865 del 10/10/2017, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## Criteria definiti dal collegio dei docenti per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva

### Per le classi prime e seconde

- si discuterà la **non ammissione** qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti di cui al massimo due 4 (quattro); **si valuterà comunque per l'ammissione** alla classe successiva nel caso in cui:
  - si siano registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
  - si sia registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;
  - l'alunno si sia impegnato nei corsi di recupero individualizzato.
  - andamento delle attività di recupero
  - eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe.
- **l'alunno/a NON è in nessun caso ammesso** alla classe successiva qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti o tre valutazioni pari a 4/10;
- il consiglio valuterà attentamente anche eventuali situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi alla classe successiva nell'anno scolastico precedente in presenza di lacune.

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefano Gorla